

Proc. n. 1754/2020 V.G.



TRIBUNALE DI FOGGIA

Terza Sezione Civile

DECRETO DI OMOLOGA

del piano del consumatore ex art. 12 bis legge n. 3/2012

Il Giudice designato

nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, **Piano del Consumatore**,
iscritto al n. 1754/2020 V.G., proposto da _____, e _____

;

Esaminati gli atti del procedimento; sciolta la riserva;

Richiamato il proprio provvedimento del 22/2/2021 con il quale è stata già positivamente
vaghiata la sussistenza della competenza di questo giudice adito e della qualità di consumatori in
capo ai ricorrenti;

Letto il piano del consumatore proposto dai ricorrenti;

Letta la relazione del 18/6/2020 dell'OCC dott. Domenico Claudio Calvano, e quella integrativa
del 14/4/2021, complete di quanto richiesto dall'art. 9 L. n. 3/2012, commi 3 bis e 3-bis.2, e
contenenti parere favorevole sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, sulla
sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7 e 8 per l'ammissione dei proponenti alla procedura di
composizione del piano del consumatore e sulla fattibilità del piano proposto;

Osserva

In ordine ai presupposti di cui all'art. 6 L. n. 3/2012

Considerato che l'istante ha dichiarato, e dalla documentazione acquisita non emergono elementi
di segno contrario e piuttosto si ha conferma, che la debitoria è stata contratta per scopi estranei ad
attività professionale;

Considerato, anche in base alla relazione dell'OCC, che :

- alla data del marzo 2021, gravano sui ricorrenti debiti per complessivi € 138.286,07, così distinti:

Nr.	CREDITORE	NATURA	TIPO	DEBITO RESIDUO
1		Privilegiato Immobiliare	Mutuo Ipotecario	61.160,99 €
2		Chirografario	Cessione del Quinto	22.977,00 €
3		Chirografario	Cessione del Quinto	14.148,00 €
4		Chirografario	Prestito personale	1.159,83 €
5		Chirografario	Prestito personale	14.715,95 €
6		Chirografario	Prestito personale	15.123,61 €
7		Chirografario	Prestito personale/ASSIC.	6.928,69 €
8		Chirografario	Carta di Credito	2.072,00 €
TOTALE DEBITI				138.286,07 €

- i proponenti sono titolari dei seguenti redditi da lavoro subordinato: € 1.900,00 ca netto mensile ; € 1200,00 ca netto mensile ; per complessivi € 3.100,00;

- sussiste pertanto una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempimento delle obbligazioni assunte, dovendo i debitori far fronte mensilmente, per onorare i debiti contratti, ad un esborso di € 2.100,00 mensili circa. L'OCC ha verificato il sovraindebitamento sulla base dei valori annuali, accertando che l'ammontare delle entrate annuali dei ricorrenti è pari a € 39.941,09, e l'ammontare delle rate ammonta ad € 25.545,90, così che stimando una spesa complessiva annua per il "minimo sostentamento" del nucleo familiare dei ricorrenti (composto dai coniugi e tre figli) di € 15.600,00, i ricorrenti si ritrovano persino in disavanzo per una somma di € 1.200,00 circa.

In ordine ai presupposti di cui all'art. 7 L. n. 3/2012

I ricorrenti hanno dichiarato, e dalla documentazione acquisita non emergono elementi di segno contrario e piuttosto, anche sulla base della relazione dell'OCC, si ha conferma che i _____):

- a) non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio, ovvero non sono soggetti alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 l. fall., in quanto persone fisiche non svolgenti attività di impresa;
- b) non hanno fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 3/2012;
- c) non hanno subito, per cause ad essi imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis l. 3/2012.;
- d) hanno depositato documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale;

Il Piano

Il piano prevede la soddisfazione dei creditori per complessivi € 84.312,54, oltre al pagamento di € 13.160,00 per spese di procedura in prededuzione, per un totale di € 97.472,54, da versare in totale 122 rate da € 800,00, per una durata di 10 anni, con le seguenti percentuali:

- il pagamento del creditore ipotecario (Banca _____) nella misura del 74,80% per Euro 45.750,00, con le seguenti modalità: in 36 rate mensili da € 440,00 (per un totale di € 15.840,00) per i primi tre anni dall'omologa; e con nr. 96 rate mensili da € 311,57, dall'inizio del

quarto anno, ovvero dalla trentasettesima rata alla centotrentaduesima (per un totale di € 29.910,00 euro):

Nr.	CREDITORE Ipotecario	TIPO DI DEBITO	CREDITO VANTATO	FALCIDIA	IMPORTO da Piano
1		Privilegio Ipotecario	61.160,99 €	25,20%	45.750,00 €
TOTALE DEBITO			77.125,08 €		45.750,00 €

- il pagamento degli altri creditori, tutti chirografari, nella percentuale del 50%, con le seguenti modalità:

Nr.	CREDITORE Chirogr.	TIPO DI DEBITO	CREDITO VANTATO	FALCIDIA	IMPORTO da Piano
1		Cessione del Quinto	22.977,00 €	50,00%	11.488,50 €
2		Cessione del Quinto	14.148,00 €	50,00%	7.074,00 €
3		Prestito personale	1.159,83 €	50,00%	579,92 €
4		Prestito personale	14.715,95 €	50,00%	7.357,98 €
5		Prestito personale	15.123,61 €	50,00%	7.561,81 €
6		Prestito personale/ASSIC.	6.928,69 €	50,00%	3.464,35 €
7		Carta di Credito	2.072,00 €	50,00%	1.036,00 €
TOTALE DEBITI			77.125,08 €		38.562,54 €

- il pagamento dei crediti prededucibili nella misura del 100%, al pari delle spese vive di procedura, come da tabella che segue:

Spese di procedura	€. 13.160,00
<i>OCC – Regime Forfettario</i>	
<i>Consulente legale</i>	
<i>Onorario (ipotesi)</i>	
<i>Spese generali – Rimborso Forfettario 15%</i>	
<i>Cassa prof.</i>	
<i>Tot. Imponibile</i>	
<i>IV/A</i>	
Spese di registrazione Decreto Omologa	200,00

In ordine al presupposto di cui all'art. 7 comma 2 lett. d-ter)

La proposta di piano del consumatore non è subordinata all'approvazione dei creditori, onde l'art. 7 comma 2 lett. d-ter L. n. 3/2012 (nel testo vigente, come da ultimo modificato dal D.L. n. 137/2020), stabilisce che il giudice possa omologare detta proposta quando esclude che il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

La modifica normativa da ultimo entrata in vigore, con riguardo al requisito della colpa che impedisce l'accesso alla procedura vede eliminato il riferimento alla colpa generica ed introdotto quello della colpa grave. In materia di ricorso al credito, deve ritenersi che si abbia colpa grave se il debitore ha assunto il debito quando era del tutto irragionevole, avuto riguardo al proprio patrimonio ed al proprio reddito, ritenere di potere restituirlo regolarmente, ovvero quando il debito sproporzionato alle

proprie capacità restitutorie sia stato assunto quando anche con la comune prudenza e con la diligenza del buon padre di famiglia richiesta al consumatore (e non la diligenza ex art. 1176 comma 2 c.c.) il debitore poteva avvedersi della palese sproporzione. E non rimangono irrilevanti le causali sottese all'assunzione delle obbligazioni.

Il sovraindebitamento che può essere risolto con il piano del consumatore è, dunque, quel sovraindebitamento che o è diventato tale dopo il sorgere del debito per fatti sopravvenuti e imprevedibili oltre che non addebitabili al debitore; o lo era fin dalla genesi del debito ma la sproporzione non poteva essere evitata o prevista dal debitore avuto riguardo alla diligenza di un consumatore inesperto.

Tale verifica deve potersi esperire anche sulla base degli elementi forniti dalla relazione particolareggiata, predisposta dall'organismo di composizione della crisi (OCC), che, richiede la legge, deve esaminare anche *“le cause del sovraindebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni”* (cfr. art. 9, comma 3-bis, lett. a), ed esporre *“le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte”*.

Ciò premesso, nel caso di specie non vi sono elementi per ritenere che la situazione di sovraindebitamento sia stata determinata dai ricorrenti con colpa grave. Da quanto riferito nel ricorso e dalla relazione dell'OCC, si rileva, infatti, che lo stato di sovraindebitamento sia da imputare all'acquisto della abitazione per la famiglia e spese per la manutenzione straordinaria condominiali, alle crescenti necessità del nucleo familiare (che negli anni è cresciuto sino a cinque componenti), ed allo sforzo economico che i ricorrenti hanno sostenuto per far acquisire alla un titolo professionale che successivamente la stessa ha effettivamente speso per introdursi nel 2017 nel mondo del lavoro (il riferimento è al debito contratto con la cessione del quinto). Nè risultano essere state sostenute spese voluttuarie dal nucleo familiare, ma solo spese finalizzate all'originario acquisto della casa familiare, e spese a quest'ultima legate (spese di ristrutturazione e condominiali, in parte documentate), e spese per il sostentamento del nucleo familiare formato da cinque componenti (i tre figli degli odierni ricorrenti sono nati, rispettivamente, nel 2002, nel 2006, e nel 2011). Tale la valutazione conclusiva anche dell'OCC.

Sulla scorta di tali risultanze deve ritenersi che non sussiste colpa grave dei ricorrenti, i quali hanno cercato di far fronte alle necessarie esigenze proprie e della famiglia, accresciutesi nel tempo, con i propri guadagni, senza che emerga alcuna condotta azzardata o non ragionevolmente orientata alla necessità di sostenere le spese per la propria casa di abitazione ed il proprio mantenimento.

In ordine al requisito di cui all'art. 7, comma 1 secondo periodo

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L. n. 3 del 2012: *“È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi”*.

Il sacrificio del creditore può essere valutato come inferiore rispetto a quello che verrebbe a determinargli dalla vendita immediata del bene immobile di proprietà dei proponenti, dovendo invero l'alternativa liquidatoria essere privilegiata solo in presenza di comprovati vantaggi per il creditore. La finalità della legge sul sovraindebitamento è infatti quella di consentire ai debitori non fallibili di potere uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori, e non certamente senza alcun sacrificio per essi.

Ciò posto, e considerato che la creditrice ipotecaria, ~~_____~~, conserva comunque la sua garanzia, va detto, per come analiticamente rilevato anche dall'O.C.C., nella propria relazione:

- che il creditore ipotecario non sarebbe soddisfatto per l'intero, ciò tenuto conto del valore dell'immobile (casa familiare) sul quale è iscritta l'ipoteca, stimato in € 61.000,00 come da perizia giurata versate in atti ed attestato dall'OCC, così che, pur a voler ipotizzare la vendita del bene al primo incanto, deve considerarsi che anche al primo incanto è possibile l'aggiudicazione all'offerta minima nel caso di specie pari ad € 45.750,00, e considerato che su tale ricavato graverebbero comunque le spese di procedura, così che l'effettivo importo che il creditore ipotecario potrebbe ottenere in sede di procedura esecutiva sarebbe inferiore a quello previsto nel piano, e ciò anche considerando la durata del piano in paragone con la durata media di un'esecuzione immobiliare;

- che, quindi, con il piano del consumatore oggi proposto il creditore ipotecario viene ad essere soddisfatto in misura non inferiore a quella che ricaverebbe dalla vendita coattiva dell'immobile e, inoltre, con il piano si garantisce anche il soddisfacimento dei creditori chirografari. Ed è importante evidenziare che il piano consente ai proponenti di conservare l'immobile adibito ad abitazione del proprio nucleo familiare, tenuto anche conto della presenza di tre figli due dei quali minorenni, e comunque tutti economicamente non indipendenti. Ragion per cui, considerati i tempi delle procedure esecutive immobiliari, i costi, l'incertezza del risultato, la crisi del mercato immobiliare ed il rischio che l'eventuale esecuzione immobiliare possa concludersi anche con l'estinzione della procedura in caso di esiti infruttuosi della vendita all'asta, e che è in linea con lo spirito della legge l'obiettivo di cercare di mantenere al debitore la proprietà di beni essenziali quali la casa di abitazione, nel caso di specie, le dedotte circostanze consentono di ritenere equilibrato il sacrificio del creditore ipotecario rispetto alle esigenze del proponente.

In ordine ai presupposti di cui all'art. 8 comma 1-bis L. n. 3/2012

Con i creditori ~~_____~~ S.p.A. e ~~_____~~ S.p.A. (già ~~_____~~ ed oggi ~~_____~~ s.r.l.) ~~_____~~ ha stipulato due finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio. Il piano prevede l'interruzione delle cessioni del quinto e la soddisfazione dei suddetti creditori nella misura del 50% del complessivo debito, e con rate di entità inferiore a quella delle cessioni.

Dispone l'art. 8 citato (nel testo come inserito dalla L. n. 176/2020 applicabile alle procedure in corso) che il piano del consumatore possa prevedere la falciatura anche dei crediti nascenti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione *“salvo quanto previsto dall'art. 7 comma 1, secondo periodo”*. L'art. 8 comma 1 bis introduce il principio per il quale i crediti assistiti dalla cessione del quinto possono essere sì falciati (per come del resto già riteneva la giurisprudenza del tutto maggioritaria prima della modifica), ma con il limite dell'art. 7 comma 1, secondo periodo, ovvero purché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul bene sul quale insiste la prelazione ovvero la cessione del quinto. Ai crediti assistiti dalla cessione del quinto è quindi riservato un trattamento diverso dagli altri crediti chirografari, che più si avvicina a quello dei crediti assistiti da causa di prelazione.

Nel finanziamento con cessione del quinto *“il bene sul quale insiste la prelazione”* (di cui all'art. 7, comma 1, secondo periodo) deve ritenersi sia lo stipendio/pensione sul quale grava la cessione.

Ne consegue che per accertare se, nell'ambito del piano del consumatore, al credito assistito dalla cessione del quinto sia garantito il pagamento in misura non inferiore a quella indicata dall'art. 7 comma 1, secondo periodo, deve verificarsi la capienza dello stipendio ad assicurare la disponibilità di un importo sufficiente a soddisfare: 1) il fabbisogno di mantenimento del debitore e dei familiari a suo carico; 2) il pagamento della rata di cui alla cessione del quinto; 3) il pagamento, secondo la quota mensile prevista nel piano, delle rate degli ulteriori finanziamenti inseriti nel piano del consumatore.

Nel caso di specie, a fronte di uno stipendio mensile del [redacted] di € 1.900,00 circa (sul quale solo gravano le cessioni del quinto), sottraendo a detto importo non meno di € 1.800,00/2.000,00 mensili per il fabbisogno della famiglia (pur ipotizzando un contributo al mantenimento della famiglia da parte della Buono con il suo reddito da lavoro; ed fronte di un importo di € 3.263,35 indicato dall'ISTAT quale "*Spese per consumi delle famiglie anno 2018*", per l'area ove vivono i ricorrenti ed analoga composizione del nucleo familiare -come evidenziato dall'OCC-), residuerebbero solo da € 100,00 ad € 0,00 per il pagamento delle rate dei finanziamenti delle cessioni del 5°, pari a complessivi € 595,00 (€ 333,00 rata in favore di I [redacted], € 262,00 rata in favore di A [redacted] s.p.a.), oltre che null'altro per tutti gli altri creditori. Ne consegue che la previsione nel piano del pagamento di rate rispettivamente di € 142,66 in favore di I [redacted] Banca, e di € 83,49 in favore di A [redacted], è una soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul bene sul quale insistono le cessioni del quinto (essendo in realtà il bene sul quale insiste la prelazione sostanzialmente insufficiente ad assicurare la soddisfazione del creditore cessionario del 5°).

In ordine ai presupposti di cui all'art. 8 comma 4 L. n. 3/2012

Dispone l'articolo 8 comma 4 L. n. 3 del 2012 che il piano del consumatore può prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Nel caso di specie il piano prevede che il pagamento del creditore ipotecario in un termine più lungo di quello previsto dalla norma.

Orbene, relativamente al termine annuale previsto dall'articolo 8 comma 4 [redacted], ed alla più ampia questione del termine di durata ragionevole del piano del consumatore, da ultimo la Suprema Corte (v. Cass. n. 27544/2019; Cass. n. 17834/2019; Cass. n. 17391/2020) ha condivisibilmente rilevato, tra l'altro, come l'adozione di un'interpretazione eccessivamente restrittiva dell'ammissione alle procedure di sovraindebitamento, ed in particolare al piano del consumatore, che consideri come elemento dirimente per negare l'omologazione la durata ultraquinquennale dello stesso, rischia di minare l'effettività dello strumento e mal si concilia con il processo in atto a livello Europeo di cambiamento della cultura giuridica a favore della logica del salvataggio e della seconda chance. Ha poi ricordato la Corte che la L. n. 3 del 2012 è stata introdotta anche al fine di arginare il fenomeno del ricorso al mercato dell'usura da parte di imprenditori o consumatori sovraindebitati. Ha quindi affermato che è omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta;

Alla luce di tali principi dei quali deve farsi applicazione, nel caso di specie il piano deve ritenersi ammissibile dal punto di vista della durata, atteso che il termine di decennale è in linea con la scadenza originaria del mutuo ipotecario, e non può essere ritenuto particolarmente lungo, in considerazione della entità della debitoria complessiva che grava sui ricorrenti, considerata anche la percentuale di soddisfazione dei creditori, sia ipotecario che chirografari, e della congruità dell'importo delle singole rate di pagamento previste rispetto, da un lato, all'ammontare della debitoria complessiva e, dall'altro, all'importo necessario al nucleo familiare per il suo sostentamento.

Né va sottaciuto che la [redacted], creditore ipotecario, non ha sollevato osservazioni di sorta al piano, all'omologazione del quale non si è opposta.

In ordine all'opposizione del creditore di cui all'art. 12 bis comma 3-bis L. n. 3/2012

La I S.p.A. e la T s.r.l. (già A S.p.A. e prima ancora S.p.A.), si sono opposti all'omologa del piano dolendosi della eccessiva durata di esso, ed eccependo la non falciabilità dei loro crediti, entrambi relativi a finanziamenti con cessione del quinto.

A fronte dell'opposizione proposta dal creditore l'art. 12 bis comma 3-bis impone al giudice di verificare preliminarmente l'ammissibilità dell'opposizione. A tal fine è chiamato a valutare il comportamento di detto creditore per escludere che lo stesso, al di fuori delle ipotesi di dolo, abbia colpevolmente determinato la situazione di indebitamento del consumatore o il suo aggravamento.

Orbene, nel caso di specie le opposizioni dei suddetti creditori sono inammissibili, avendo prima la A s.p.a. (oggi s.r.l.) e poi la I s.p.a., e soprattutto quest'ultima, colpevolmente determinato l'indebitamento del (e della famiglia). Ed infatti, allorché il) era già gravato della rata di € 404,00 relativa al mutuo ipotecario contratto nel 2010 con la , per l'acquisto della casa familiare, della rata di € 50,00 relativa al prestito personale stipulato con la contestualmente al mutuo ipotecario nel 2010, e della rata di € 520,45 relativa al finanziamento con la del 28/1/2013, il tutto per complessivi € 974,45, a fronte di un nucleo familiare nel 2015 e 2016 era già composto dai coniugi e tre figli, a fronte di uno stipendio del) di meno di € 1900,00 circa, hanno gravato detto stipendio (sul quale residuava per il mantenimento della famiglia il solo l'importo di € 1000,00) nel dicembre 2015 la A s.p.a. dell'ulteriore rata di € 262,00, e nel dicembre 2016 la I s.p.a. dell'ulteriore rata di € 333,00, così riducendo ad € 500,00 la disponibilità del) per provvedere al mantenimento della famiglia con i relativi bisogni.

Sia la A s.p.a. (oggi s.r.l.) ed ancor più la I s.p.a. hanno dunque, all'evidenza, colpevolmente determinato la situazione di sovraindebitamento e non possono pertanto presentare opposizione in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore, ricorrendo per essi la condizione ostativa di cui all'articolo 12 bis comma 3 bis.

In ragione di tanto neppure possono trovare ingresso le doglianze, parimenti sollevate da detti creditori, relativi alla meritevolezza degli odierni ricorrenti per l'accesso alla procedura del piano del consumatore.

Infine, relativamente alle contestazioni sollevate dalla I S.p.A. e dalla T S.R.L. in merito alla asserita natura privilegiata e non falciabilità dei loro crediti, in quanto nascenti da contratti di finanziamento con cessione del quinto, alla eccessività della falciatura applicata ai loro crediti, e in ordine alla convenienza del piano relativamente alla sua asseritamente eccessiva durata, esse vanno tutte disattese sulla base di quanto già osservato nei precedenti paragrafi, cui ci si riporta.

Alla luce delle considerazioni svolte il piano del consumatore in oggetto può essere omologato, sussistendo i presupposti di ammissibilità ed apparendo esso un accettabile punto di equilibrio tra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella *ratio* della procedura, di garantire al consumatore ed al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita.

P.Q.M.

Il Tribunale di Foggia, in persona del Giudice designato, dott.ssa Caterina Lazzara:

- 1) **Omologa** il piano del consumatore proposto da , e , come riportato nella relazione dell'OCC dott. Claudio Calvano nella relazione integrativa datata 14/4/2021;

- 2) **Dispone** che il debitore effettui i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato, ivi incluso il compenso ai professionisti;
- 3) **Avverte**, ai sensi dell'art. 12-ter, co.1, L. n. 3/2012, che dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari, nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano;
- 4) **Dispone** la comunicazione del presente provvedimento, a cura dell'OCC dott. Domenico Calvano a tutti i creditori;
- 5) **Dispone**, a sensi dell'art. 13 della legge n.3/2012, che l'OCC vigili sull'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte dal debitore proponente, comunichi ai creditori ogni eventuale irregolarità, risolva le eventuali difficoltà che insorgano nella sua esecuzione, e lo onera di tutti gli obblighi ed attività previsti dal richiamato art. 13;
- 6) **Dispone**, ai sensi dell'art. 12-bis, co.3, della legge n.3/2012, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Tribunale di Foggia (www.tribunale.foggia.giustizia.it) a cura della cancelleria o, in alternativa, dell'OCC.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti ed all'OCC dott. Domenico Calvano

Foggia, 25/10/2021.

Il Giudice
dott.ssa Caterina Lazzara